



**Atleta: E.S.**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla **Associazione Polisportiva Dilettantistica DON ORIONE SEZIONE PALLAVOLO**

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

\*\*\*\*\*

Letta l'istanza, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 1 dicembre 2022 per la discussione di merito, sentite le parti presenti

### **PREMESSO**

Con lettera di messa in mora inviata alla Polisportiva Don Orione, il padre dell'atleta esercente la responsabilità genitoriale e la stessa E.S., hanno chiesto in via amichevole lo scioglimento del vincolo dalla Società vincolante, per l'evidente disinteresse del sodalizio nei confronti della tesserata, manifestato attraverso l'esclusione della medesima dalla chat di gruppo ( e dei di lei genitori e senza alcuna giustificazione) e la mancata convocazione - né formale né informale - all'inizio della stagione agonistica, oltre che la mancata chiamata per la visita medica annuale.

A fronte della risposta negativa del sodalizio l'atleta individuava nel Villa Flaminia Sport SSD, la società disposta ad accettarla tra le fila delle proprie atlete. Quest'ultima prendeva contatto con il Don Orione per verificare la disponibilità per uno svincolo bonario o un eventuale prestito.

**FIPAV**

**Federazione Italiana Pallavolo**

*Costituita nel 1946*

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)



Il sodalizio vincolante comunicava che *"per lo svincolo la famiglia dell'atleta Elisabetta Sgroi avrebbe dovuto versare un indennizzo nella misura di € 600 per il trasferimento a titolo temporaneo o di € 1.200 per il trasferimento a titolo definitivo"*. Contestualmente, a settembre, nelle more delle trattative, l'atleta chiedeva l'autorizzazione ad allenarsi presso il Villa Flaminia, che le veniva concessa. Venuta meno ogni possibilità di accordo, l'atleta presentava ricorso e la Società Don Orione revocava l'autorizzazione agli allenamenti. Nel ricorso E.S. reiterava le motivazioni di cui alla lettera di messa in mora e chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa per colpa imputabile al sodalizio, per l'evidente disinteresse dimostrato per le sorti di una atleta di così giovane età, anche a seguito della mancata convocazione per l'inizio della stagione agonistica in corso.

La società contestava, con memoria, quanto asserito dall'atleta E.S., sia il presunto disinteresse sia l'esclusione dell'atleta dalla stagione agonistica 2022/2023, come lamentata.

- **Quanto al disinteresse**, per la sua manifesta *"pretestuosità"* laddove E.S. è cresciuta pallavolisticamente proprio grazie alle iniziative messe in atto, in questi anni, dal Don Orione: tesserata dal 2012 è stata inserita nel minivolley sino al 2017 e, successivamente, ha partecipato ai campionati sia di categoria sia di serie, poi, dal 2020 ha iniziato a svolgere anche allenamenti con atlete di categorie superiori ( Serie D e C) nella passata stagione agonistica 2021/2022, ha disputato *" come titolare tutto il campionato regionale di serie D - Girone A (doc. 4) e ricevendo la convocazione per sei partite del campionato regionale di serie C - Girone B disputato dall'A.P.D. Don Orione (doc. 5), con ingresso anche in alcune gare (Cfr. referti di gara, doc. da 6 a 11). Ha inoltre beneficiato di due ulteriori*

**FIPAV**

**Federazione Italiana Pallavolo**

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)



*allenamenti settimanali con la squadra U16 femminile (allenatrice Sara Micheli), partecipando come titolare al relativo campionato Fipav (squadra prima classificata del girone C), fino a disputare gli ottavi di finali (Cfr. doc. 4); svolgendo complessivamente nella stagione oltre 40 partite".*

**- Quanto alla esclusione dell'atleta** il Don Orione ne contesta l'assunto, atteso che, al contrario, è stata proprio l'atleta che ha deciso autonomamente di lasciare la società. A parere del resistente proprio a seguito della sconfitta riportata nella partita contro l'ASD Roma 86, tanto che il Direttore Tecnico ha cercato, sul momento, di dissuadere E.S., confidando in un suo ripensamento durante l'estate e dandole "appuntamento" per i primi di settembre alla ripresa degli allenamenti della nuova stagione". Mentre *"L'estromissione dal gruppo WhatsApp dell'U16 lamentato da controparte non è stato determinato dalla volontà di escludere l'atleta dalle informazioni e dagli allenamenti, come capziosamente rappresentato in ricorso, bensì dalla prassi dell'Associazione di rivedere i partecipanti di ciascun gruppo alla fine di ogni stagione, ridefinendo quelli della nuova stagione in base all'età (e quindi della possibilità di prendere parte ad un campionato piuttosto che ad un altro) e alle conferme manifestate dai tesserati. Nel caso della ricorrente, l'estromissione dal gruppo U16 era fisiologica, considerato il raggiunto limite di età per tale campionato. Prova ne è che l'atleta è rimasta invece nel gruppo della Serie D e Serie C fino al 19 luglio 2022".* Mentre "Nessuna rilevanza può essere invece accordata alla rimozione del numero della madre della ricorrente dal gruppo WhatsApp dei genitori - avvenuta peraltro solo il 2.09.2022 - trattandosi di un canale limitato alle comunicazioni della stagione 2021/2022 (come si evince dall'allegato 3



prodotto dalla stessa ricorrente), che viene rinnovato ad ogni nuova stagione".

Di talchè, attesa la assenza di responsabilità della Società e la assenza di giustificato motivo, il Sodalizio concludeva per la richiesta di rigetto del ricorso e comunque, in via subordinata, di scioglimento del vincolo per causa non imputabile al sodalizio, con quantificazione di appropriato indennizzo per l'attività sino ad oggi svolta dalla società e finalizzata alla crescita dell'atleta.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, apparendo sussistere gli estremi dello scioglimento in via coattiva richiesti dall'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT il quale prevede che: *"Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo"*.

In particolare, dagli atti di causa appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente, così come attestato dallo stesso anche in sede di udienza laddove precisa di aver rimosso l'atleta - già dal mese di luglio 2022- dai "gruppi whatsapp" e di non aver avuto più alcun contatto con quest'ultima. L'ultima ed unica comunicazione risale al giorno 30.5.2022, a seguito di uno scambio di messaggi con il Direttore Sportivo del Don Orione il quale scrive: *"ci si sente i primi di settembre"*.

L'Atleta in udienza afferma che era rimasta in vita la chat con il Direttore tecnico, circostanza questa non smentita dal legale del sodalizio, tanto che



il Don Orione, se avesse voluto, ben avrebbe potuto convocarla tramite quella.

La reiterata volontà da parte della società di non inviare alcuna comunicazione a E.S. con la quale chiedere alla stessa di riprendere la partecipazione all'attività agonistica, senz'altro può essere considerata quale esplicitazione di un disinteresse delle sorti sportive dell'atleta e del suo percorso di crescita tecnica.

Tale disinteresse ha causato un indubbio pregiudizio alla giocatrice con le conseguenze previste dall'ordinamento della FIPAV. Anche perché dopo un primo momento in cui il sodalizio di appartenenza ha concesso all'Atleta di allenarsi presso il Villa Flaminia, con l'introduzione del ricorso ha revocato l'autorizzazione e l'atleta è ferma dal mese di ottobre 2022.

Questa Commissione ritiene, quindi, che il sodalizio sia venuto meno ai doveri di lealtà e probità sportiva sanciti all'art. 2 comma 2 del R.A.T. per i motivi sopra indicati.

I restanti motivi di ricorso sono da ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso proposto dall'atleta E.S., disponendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta medesima dalla APD Don Orione Pallavolo, la restituzione alla ricorrente della somma versata per l'instaurazione del procedimento e l'incameramento di quella corrisposta dal sodalizio.

Affissione albo, 15 dicembre 2022

F.to Il Presidente  
Avv. Patrizia Soldini